



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF112  
**INFO FLASH**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
www.redazionefiscale.it  
Pag. 1 / 10

<b>OGGETTO</b>	<b>MANOVRA CORRETTIVA: IL PUNTO POST CONVERSIONE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	<a href="#">DL 24/04/2017 N. 50</a> ; LEGGE DI CONVERSIONE DL 50/2017 (in attesa di pubb. In GU)
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>19/06/2017</b>

**“MANOVRA CORRETTIVA”: IL PUNTO DOPO LA CONVERSIONE**

<b>ART. 1: ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT</b>	
<b>AMBITO SOGGETTIVO</b>	<b>Tutte le Pubbliche amministrazioni</b> , come definite dall'art 1 c. 2 L. 196/2009 (sono gli enti e società nei confronti dei quali vige l'obbligo di fatturazione elettronica, inserite nell'apposito elenco Istat)
	Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio di Ministri e dai Ministeri
	Società controllate direttamente da Regioni/Province/Comuni, città metropolitane/unioni comuni
	Società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui ai punti precedenti, anche se queste ultime rientrano fra le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB o fra i soggetti di cui all'art. 1 c. 2 L. 196/2009 (in esso vi sono enti pubblici che in precedenza ne erano esclusi come per esempio gli enti di ricerca e le authority)
	Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Il MEF potrà individuare un indice alternativo per il mercato azionario
	Prestazioni soggette a ritenuta alla fonte ex DPR 600/73 (in precedenza escluse dallo split): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ esercenti arti e professioni</li> <li>▪ agenzia/intermediazione, concessioni di brevetti, ecc.</li> </ul>
	<b>NEW</b> - le disposizioni in esame <b>non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo</b> , per le cessioni di beni/prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
	<b>NEW</b> - su richiesta dei cedenti/prestatori, i cessionari/committenti <b>devono rilasciare un documento attestante la eventuale soggettività passiva alle regole dello split payment</b>
<b>RIMBORSI IVA</b>	<b>NEW</b> - A decorrere dal <b>1° gennaio 2018</b> , i <b>rimborsi da conto fiscale</b> sono erogati direttamente da parte della struttura di gestione del MEF a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”; le modalità di attuazione saranno disciplinate con DM (si stima di ridurre i tempi a circa 65 gg, in luogo dei 90 gg attuali)
<b>DECORRENZA</b>	Operazioni per le quali è emessa fattura a partire <b>dal 1° luglio 2017</b>
<b>ATTUAZIONE</b>	Previsto un <b>DM attuativo</b> entro il 24/05/2017

<b>NEW ART. 1 (co. 1- quater) IVA PRESTAZIONI DI TRASPORTO</b>	
Interpretando l'articolo 12 del Dpr 633/72, si specifica che <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ alle <b>prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri</b> (in quanto “accessorie” al trasporto di persone)</li> <li>▪ si applicano le <b>aliquote ridotte del 5% e del 10%</b> previste per la prestazione principale.</li> </ul>	
<b>DECORRENZA</b>	Fino al <b>31/12/2016</b> tali prestazioni sono esenti da Iva ex art. 10 c. 1 n. 14 Dpr 633/72

<b>NEW ART. 1 -bis WEB TAX TRANSITORIA</b>	
<b>AMBITO OGGETTIVO</b>	E' introdotta una procedura di collaborazione cui possono avvalersi alcune imprese non residenti per definire i debiti tributari di una eventuale loro stabile organizzazione in Italia.
<b>AMBITO SOGGETTIVO</b>	Sono ammesse le società/enti non residenti in Italia che appartengono a gruppi multinazionali, con ricavi consolidati superiori ad un miliardo di euro annui e che effettuano cessioni di beni/prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 mln di euro annui avvalendosi del supporto di società residenti nello Stato o di stabili organizzazioni in Italia.

**NEW ART. 1 –TER MODIFICA DISCIPLINA VOLUNTARY DISCLOSURE BIS**

- se alla formazione del reddito complessivo concorrono **redditi di lavoro dipendente e autonomo** prodotti all'estero la **detrazione dell'imposta pagata all'estero** è **riconosciuta anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione** o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero.
- La medesima disciplina si applica anche agli inviti a comparire, agli atti di accertamento con adesione ed agli atti sanzionatori formalizzati nell'ambito della procedura di *voluntary disclosure* purché non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento.
- Si precisa inoltre che in ogni caso **non si procederà al rimborso** delle imposte già pagate
- Si estende, per le attività oggetto di emersione, l'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni per attività ed investimenti all'estero anche per l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e per l'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da persone fisiche residenti nel territorio dello stato (IVA FE).
- si modifica il **trattamento sanzionatorio** in vigore ai casi in cui gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute nei termini di legge o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente.

**NEW ART. 1 –QUATER DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARITÀ FISCALE E DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI**

In presenza di **rottamazione delle cartelle** di cui al D.L. 193/2016

- i certificati di regolarità fiscale (per la partecipazione alle procedure di appalto) sono rilasciati
- i rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti,

a seguito della presentazione della dichiarazione di volersene avvalere (mod. DA1) limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.

Dalla data di eventuale decadenza dalla rottamazione (es: a seguito del mancato/insufficiente/tardivo versamento di una rata)

- la regolarità fiscale viene meno
- l'erogazione del rimborso può essere sospesa.

**ART. 2: DETRAZIONE DELL'IVA E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE**

Art. 19 c. 1 DPR 633/72	ANTE MODIFICA	La detrazione dell'Iva sugli acquisti può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva <u>relativa al 2° anno successivo</u> a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione (es: fattura d'acquisto del <b>2016</b> : il termine per detrarre la relativa Iva scade al <b>30/04/2019</b> )
	POST MODIFICA	La <b>detrazione dell'Iva</b> sugli acquisti può essere esercitato <b>al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione</b> (es: fattura d'acquisto del <b>2017</b> : il termine per detrarre la relativa Iva scade al <b>30/04/2018</b> ).
Art. 25 c. 1 DPR 633/72	ANTE MODIFICA	Registrazione ammessa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione dell'Iva <u>Esempio</u> : fattura d'acquisto <b>2016</b> : la registrazione poteva avvenire entro il <b>30/04/2019</b> , cioè nei termini per poter detrarre l'Iva
	POST MODIFICA	<b>Obbligo di registrazione nella liquidazione periodica di insorgenza del diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno</b> <u>Esempio</u> : fattura d'acquisto del <b>2017</b> : il termine per la registrazione coincide sempre con quello per poter detrarre la relativa Iva, cioè entro il <b>30/04/2018</b> .
PERIODO		<b>ASSENZA DI UNA DISPOSIZIONE TRANSITORIA</b>
DECORRENZA		<b>NEW</b> Viene previsto che i nuovi termini di decadenza si applicano alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal <b>1° gennaio 2017</b> .

### NEW ART. 2-BIS INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI REGIME DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER I SERVIZI DI VITTO E DI ALLOGGIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

Con interpretazione autentica di legge, è disposto che **sono esenti da IVA i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari** da parte degli istituti/enti per il diritto alla studio universitario regionali. Gli enti devono operare la rettifica della detrazione limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, ex art. 19-bis2 c. 3 Dpr 633/72 (mutamento del regime fiscale delle operazioni attive). Sono fatti salvi eventuali comportamenti difforni tenuti dagli istituti/enti (non si dà luogo al rimborso dell'IVA erroneamente applicata, né al recupero dell'IVA assolta sugli acquisti erroneamente detratta).

### ART. 3: COMPENSAZIONI E VISTO DI CONFORMITÀ

IMPORTO	Riduzione a € 5.000 (dai precedenti €. 15.000) del limite superato il quale è necessario il visto di conformità
TIPOLOGIA	Crediti Irpef e addizionali, Ires, Irap, da ritenute alla fonte di qualsiasi natura, da imposte sostitutive, da crediti d'imposta (quadro RU) <b>NEW</b> L'obbligo di apposizione del visto di conformità per utilizzi superiori a €. 5.000 annui viene esteso alla compensazione orizzontale del credito infrannuale IVA (al pari del credito annuale)
SANZIONI	Nei casi di violazione per utilizzo dei crediti che emergono da dichiarazioni/istanze <ul style="list-style-type: none"> <li>- senza apposizione del visto di conformità/sottoscrizione alternativa</li> <li>- con visto di conformità/sottoscrizione alternativa apposti da soggetti non abilitati</li> </ul> L'Agenzia procede al recupero dei crediti, dei relativi interessi ed all'irrogazione delle sanzioni.
MODALITÀ	Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici (F24 Entratel/Fisconline) per i soli soggetti Iva e per qualunque importo da compensare (escluse compensazioni verticali – R 68/E/2017). Per le compensazioni indebite viene prevista una particolare procedura (atti di recupero). <b>NEW</b> La compensazione del credito annuale/infrannuale IVA per importi superiori ad €. 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del mod. IVA/Mod. TR da cui emerge il credito (non più dal giorno 16 del mese successivo). <b>NEW</b> E' vietato utilizzare la compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all'atto di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati <b>NEW</b> Il modello F24 viene scartato, qualora il credito d'imposta utilizzabile in compensazione sia superiore all'importo previsto dalle norme che fissano il limite massimo dei crediti compensabili (questa disposizione sarà attuata con prossimo Provvedimento).
DECORRENZA	Dal 24/04/2017

### ART. 4: CEDOLARE SECCA PER LE LOCAZIONI DI BREVE DURATA

TIPOLOGIA	Contratti di locazione di immobili abitativi di durata non superiore a 30 giorni
AMPLIAMENTO	Sublocazione e contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario per il godimento dell'immobile a favore di terzi (cedolare estera al reddito diverso che se ne ritrae)
INCLUSIONE	Contratti di locazione che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali
DESTINATARI	Persone fisiche non esercenti attività d'impresa <b>NEW</b> Con DM definiti i criteri in base ai quali l'attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, con riguardo anche <ul style="list-style-type: none"> <li>al numero delle unità immobiliari locate</li> <li>ed alla durata delle locazioni nell'anno solare.</li> </ul> <b>NEW</b> In relazione all'obbligo di operare la ritenuta, gli intermediari non residenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>in possesso di una stabile organizzazione in Italia: effettuano la ritenuta tramite la stabile</li> <li>privi di stabile organizzazione in Italia: possono nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente</li> </ul>
MODALITÀ	Stipula diretta o tramite esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

<b>INTERMEDIARI ANCHE DI PORTALI ONLINE</b>	Obbligo di <b>comunicazione dei dati delle locazioni</b> all'Agenzia delle Entrate
	Sanzioni da € 250 a € 2.000 per omessa/errata/incompleta trasmissione dei dati, ridotta al 50% se vengono trasmessi/corretti entro 15 gg dalla scadenza.
	Operano la <b>ritenuta del 21%</b> se prevedono l'intervento nell'incasso dei canoni, operata: - a titolo d'imposta: se il locatore ha optato per la cedolare secca - è a titolo d'acconto (sull'Irpef/Ires): in caso contrario.
	<b>Rilascio della Certificazione Unica</b>
<b>RESPONSABILITÀ</b>	<b>NEW</b> Il soggetto che incassa il canone (o interviene comunque nel suo pagamento) è <b>responsabile</b> : - del pagamento dell' <b>imposta/contributo di soggiorno</b> - nonché degli <b>ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale</b> .
<b>OPZIONE</b>	Cedolare secca con aliquota al 21%
<b>DECORRENZA</b>	Dal <b>1° giugno 2017</b>
<b>ATTUAZIONE</b>	Atteso Provvedimento dell'Agenzia Entrate da emanare entro 90 giorni

#### **NEW ART. 4, co. 7 –TASSA DI SOGGIORNO**

A decorrere dal 2017, si consente ai comuni di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, in deroga alle norme della legge di Stabilità 2016 (come modificata dalla legge di Bilancio 2017) che sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

#### **NEW ART. 4, co. 7bis –IMPATRIATI**

Con norma di interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015

- i soggetti che hanno optato per il regime agevolativo dei lavoratori rimpatriati
- decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno 2 anni.

In tale ipotesi si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

#### **NEW ART. 4bis –BONUS RISPARMIO ENERGETICO CONDOMINI**

Si estende fino al **31 dicembre 2021** la possibilità

- per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi)
- di cedere la detrazione fiscale (del 65% o quella maggiorata) loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica.

La detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (comprese banche ed intermediari finanziari).

I controlli dell'ENEA sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni "maggiorate" [interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (70%) ovvero per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno una determinata qualità media (75%)] sono effettuati con modalità disciplinate con DM del MiSE da emanare entro il 30/09/2017.

#### **ART. 6: PRELIEVO UNICO ERARIALE SUI GIOCHI**

<b>ALIQUOTE NEW SLOT</b>	<b>ANTE MODIFICA: 17,50%</b>
	<b>POST MODIFICA: 19%</b>
<b>ALIQUOTE VTL</b>	<b>ANTE MODIFICA: 5,5%</b>
	<b>POST MODIFICA: 6%</b>
<b>DECORRENZA</b>	Dal <b>24/04/2017</b>
<b>VINCITE AL LOTTO</b>	Ritenuta dell'8% dal 1° ottobre 2017
<b>VINCITE AL LOTTO</b>	Prelievo del 12% sulla parte della vincita eccedente € 500 dal 1° ottobre 2017

ART. 7: ACE (ABROGATA)	
<b>SOGGETTI IRES</b>	<p><del>Applicazione dell'aliquota (rendimento nozionale) all'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente nel 5° esercizio precedente; non vi sarà più un termine fisso (il capitale proprio alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010) con incrementi progressivi, ma un termine variabile (rilevano i soli incrementi dei 5 periodi).</del></p> <p><del>Esempio: periodo 2017: la base agevolata è data dall'incremento del capitale proprio tra il 31/12/2016 ed il 31/12/2012)</del></p>
<b>SOGGETTI IRPEF</b>	<p><del>Per l'anno 2016 (immutato): ai fini dell'incremento di capitale proprio rileva la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12/2010</del></p> <p><del>Esempio: per il periodo 2016, la base agevolata è data da: incremento del Patr. netto tra il 31/12/2015 ed il 31/12/2012 + incrementi del capitale proprio del periodo 2016</del></p> <p><del>Per gli anni 2017-2019: rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12 del 5° periodo precedente a quello per il quale si applica l'ACE</del></p> <p><del>Esempio: periodo 2017: la base agevolata è data da: incremento del Patr. netto tra il 31/12/2015 ed il 31/12/2010 + incr. capitale proprio dei periodi 2016 e 2017</del></p>
<b>ACCONTI IRES 2017</b>	Ai fini IRES il calcolo dell'acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
<b>ALIQUOTE</b>	<p><b>NEW</b> Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata:</p> <p>→ all'1,5% in luogo del 2,7%</p> <p>→ inoltre la misura di aliquota è disposta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata nella misura dell'1,6%, in luogo del 2,3%.</p>
<b>DECORRENZA</b>	Dal periodo d'imposta 2017

ART. 8: PIGNORAMENTO IMMOBILIARE		
Art. 76 DPR 602/73	<b>ANTE MODIFICA</b>	L'agente della riscossione <b>non può procedere all'espropriazione</b> immobiliare se il valore "del bene", diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo di € 120.000.
		<b>SI FACEVA RIFERIMENTO AL VALORE DEL SINGOLO BENE</b>
	<b>POST MODIFICA</b>	L'agente della riscossione <b>non può procedere all'espropriazione</b> immobiliare se il valore "dei beni", diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo di € 120.000.
		<b>SI FA RIFERIMENTO AL VALORE DI TUTTI I BENI</b>
<b>VALIDITÀ DELL'ATTO</b>		<b>NEW</b> Viene garantita la validità dell'atto avente ad oggetto diritti reali su fabbricati già esistenti, se la mancanza nell'atto del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità, ovvero la mancanza dell'attestazione di conformità rilasciata dal tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto. In tal caso una sola delle parti è autorizzata a confermare l'atto con atto successivo che contenga le menzioni omesse.
<b>DECORRENZA</b>		Dal 24/04/2017

ART. 9: CLASUOLE DI SALVAGUARDIA IVA				
<b>ALIQUOTA IVA 10%</b>	<b>ANTE</b>	Incremento al 13% nel 2018		
	<b>POST MODIFICA</b>	Nel 2018: increm. all'11,50%	Nel 2019: increm. al 12%	Nel 2020: increm. al 13%
<b>ALIQUOTA IVA 22%</b>	<b>ANTE</b>	Incremento al 25% nel 2018		
		Incremento al 25,9% nel 2019		
	<b>POST MODIFICA</b>	Incremento al 25% nel 2018	Incremento al 25,4% nel 2019	
		Riduzione al 24,9% nel 2020	Incremento al 25% nel 2021	

### NEW ART. 9bis –INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE - ISA

In sede di conversione del D.L. 50/2017 sono stati introdotti una serie di emendamenti che hanno riscritto la disciplina degli indicatori di affidabilità fiscale (Isa) inizialmente introdotta dal D.L. 193/2016.

- E' prevista l'istituzione e la definizione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, da approvare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati.
- Gli indici sintetici di affidabilità fiscale esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale. Viene inoltre espresso il principio, di carattere non meramente metodologico ma sostanzialmente giuridico, che gli indici sintetici di affidabilità, elaborati sulla base di analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale nel suo complesso e, pertanto, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
- Tali indici sono soggetti a revisione, al massimo, ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione e possono essere integrati entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale devono essere applicati, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria anche correlate a modifiche normative e ad andamenti dell'economia e dei mercati, con particolare riguardo ad attività economiche o aree territoriali determinate.
- È inoltre previsto che le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici siano individuate attraverso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno.
- Si prevede che i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici siano acquisiti dalle fonti informative disponibili nell'anagrafe tributaria e dagli elementi comunicati con le dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente nonché da altre fonti. È altresì previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei predetti dati nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.
- E' prevista la possibilità per il contribuente di migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell'indice sintetico di affidabilità, anche al fine di accedere agli specifici benefici correlati ai diversi livelli di affidabilità. Il contribuente potrà effettuare tale integrazione indicando ulteriori elementi positivi di reddito, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che determinino un corrispondente maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- E' prevista prevede l'introduzione di un sistema premiale legato alla collocazione del contribuente rispetto all'indice sintetico di affidabilità, che permetta di riconoscere e graduare benefici riferiti sia alla semplificazione degli adempimenti, sia all'esclusione dai controlli, con particolare riguardo agli accertamenti basati su presunzioni o elementi indicativi di capacità contributiva, sia alla riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

### NEW ART. 9quater –COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Estesa al 2017 la possibilità

- in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della P.A.
- di compensare le cartelle esattoriali.

### ART. 10: RECLAMO MEDIAZIONE

<b>POST MODIFICA</b>	<b>Obbligo del reclamo-mediazione per le controversie di valore non superiore a € 50.000 (prima € 20.000)</b>
<b>NEW</b>	<b>Si escludono dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali UE. (dazi; Iva all'importazione; ecc.)</b>
<b>DECORRENZA</b>	<b>Applicazione per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018</b>

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



ART. 11: CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI	
<b>AMBITO OGGETTIVO</b>	<p><b>Controversie tributarie</b> pendenti (anche in Cassazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ avanti come controparte <b>l'Agenzia delle Entrate</b></li> <li>▪ con esclusione di quelli riguardanti dazi/accise ed Iva all'importazione, nonché somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato</li> </ul> <p><b>NEW</b> Si consente a ciascun ente territoriale, entro il 31/08/2017, di stabilire (con le modalità di legge previste per i propri atti) l'applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente.</p>
<b>ECCEZIONI</b>	<p>In caso di controversia relativa esclusivamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione</li> <li>▪ sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono: non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo ai tributi viene definito (anche con modalità diverse dalla presente definizione)</li> </ul>
<b>CONDIZIONI</b>	<p>Controversie con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NEW - costituzione in giudizio in 1° grado</b> del ricorrente avvenuta <b>entro il 24/04/2017</b></li> <li>- purché alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta pronuncia definitiva</li> </ul> <p><b>NEW</b> Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'IVA riscossa all'importazione;</li> <li>▪ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.</li> </ul>
<b>PROCEDURA</b>	<b>Domanda:</b> presentazione (in esenzione da bollo) per ciascuna lite <b>entro il 30/09/2017</b>
	Esame della domanda e dei versamenti entro il 31/07/2018
	Notifica di eventuale diniego entro il 31/07/2018 verso cui è ammissibile il ricorso
	<p><b>Sospensione dei termini dei contenziosi in corso</b> (in modo da non giungere a sentenza e poter definire la lite) previa <b>apposita domanda</b> da presentare <b>entro il 10/10/2017</b>.</p> <p>La sospensione si protrae fino al 31/12/2018 se entro il 10/10/2017 venga depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della 1° rata.</p> <p>Estinzione del processo per mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31/12/2018 dalla parte che ne ha interesse</p>
<b>VERSAMENTI</b>	<b>Rateizzo:</b> è ammesso, in un massimo in 3 rate, ove gli importi dovuti siano superiori a € 2.000.
	Dagli importi dovuti si scomputano le somme versate in pendenza di giudizio (es.: iscrizione a ruolo provvisoria) e quelle dovute per la "rottamazione" delle cartelle (art. 6 DL 193/20916).
	<b>Entro il 30/09/2017</b> va versato l'importo dovuto o la 1° rata, pari al 40% dell'importo dovuto
	Per il 2017: la 2° rata, pari all'ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al <b>30/11/2017</b>
<b>ATTUAZIONE</b>	Per il 2018: la 3° rata, pari al residuo <b>20% delle somme</b> dovute, è fissata al <b>30/06/2018</b>
	<p>Sono attesi i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>NEW</b> Le norme attuative della disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie garantiscano il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF, in coerenza alle disposizioni del federalismo regionale che prevedono il riversamento diretto ai predetti enti delle somme derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.</p>

### NEW ART. 12bis –CREDITO D'IMPOSTA ALBERGHI

S'interviene sulla materia relativamente alle spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, allo scopo di:

- eliminare la riserva del 10% delle risorse complessivamente stanziata per gli interventi diversi da quelli sugli immobili;
- chiarire che il riconoscimento del credito d'imposta, in tali casi, avviene anche se tali beni non sono destinati in via esclusiva agli immobili alberghieri oggetto di intervento;
- rendere più stringenti le condizioni per usufruire del beneficio, che per effetto delle modifiche in esame viene

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

concesso a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo, in luogo del secondo.

### NEW ART. 35 –Riscossione enti locali

Possibilità, per le amministrazioni locali di deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate scatta a decorrere dal **1° luglio 2017**.

**NEW** E' consentito ai comuni e agli altri enti locali di effettuare il versamento delle entrate tributarie, nonché delle entrate riscosse e delle entrate diverse, anche sui conti correnti postali intestati all'ente impositore, oltre che attraverso gli strumenti già previsti (versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, F24 o strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori).

### ART. 41-46 –ZFU

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017:

- viene prevista una **ulteriore proroga della sospensione/rateizzazione** dei tributi **al 31 dicembre 2017**;
- nei comuni interessati al sisma viene costituita una **zona franca urbana** con alcune agevolazioni fiscali (tra cui l'esenzione da imposte dirette sino a €. 100.000 euro annuo di reddito e da IRAP sino a 300.000 euro di valore della produzione) e contributive. Possono godere di tali benefici le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e che hanno subito, a causa dei predetti eventi, la riduzione del fatturato almeno pari al 25%, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015, in luogo di parametrare la predetta riduzione alla media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento
- **NEW** si proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2018**, l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 per l'esercizio delle sue funzioni, da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma;
- **NEW** si consente ai contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici registrati dal 24 agosto 2016, titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati, con esclusione delle indennità percepite da membri del Parlamento europeo, di effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 “senza sostituto”, ottenendo così il rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate;
- **NEW** in caso di interventi per la **riduzione del rischio sismico** realizzati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della O.P.C.M. n. 3519/06, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, (anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove consentito) da parte di imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile entro 18 mesi dal termine dei lavori, **agli acquirenti** di tali unità immobiliari spettano le detrazioni “maggiorate” previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, pari al 75% o 85% del prezzo della singola unità immobiliare (nel limite di €. 96.000 per unità immobiliare). I beneficiari possono optare per la cessione del credito

### ART. 54 –DURC

Ai soggetti che hanno aderito alla **rottamazione dei ruoli**, il DURC è **rilasciato, a seguito della presentazione della dichiarazione** (mod. DA1) effettuata entro il 21/04/2017, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità previsti.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

A tal fine, Equitalia comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate.

I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l'elenco dei Documenti annullati



ART. 56: PATENT BOX	
<b>ESCLUSIONE</b>	Esclusione dell'agevolazione ai <b>marchi d'impresa</b>
<b>MODIFICHE</b>	Applicazione del 50% anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali che presentano vincoli di complementarietà e a condizione che tra gli stessi siano compresi unicamente quelli rientranti tra i beni agevolabili <b>NEW</b> Per i <b>costi di attività di ricerca e sviluppo</b> , rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, viene eliminata la disposizione che prevedeva l'aumento di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare.
<b>DECORRENZA</b>	Periodo d'imposta coincidente con l'esercizio sociale: periodi d'imposta per i quali le opzioni per il regime agevolativo sono esercitate dopo il 31/12/2016 Periodo d'imposta non coincidente con l'esercizio sociale: dal 2017 in relazione alle opzioni per il regime agevolativo esercitate dopo il 31/12/2016 Per le opzioni per il regime agevolativo esercitate per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31/12/2014 si applicano le disposizioni anteriori alle modifiche fino al 30/06/2021
<b>ATTUAZIONE</b>	Atteso decreto del MEF di revisione e coordinamento normativo

ART. 57: ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	
<b>QUALI</b>	Destinazione, da parte delle <b>forme di previdenza complementare e degli enti di previdenza obbligatoria</b> , del 5% dell'attivo patrimoniale agli investimenti "qualificati" in azioni/quote di imprese residenti, imprese dell'Ue o SEE
<b>AGEVOLAZIONI</b>	I redditi derivanti da tali investimenti sono esenti da imposte e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta di cui all'art. 17 D.Lgs. 252/2005
<b>ADEMPIMENTI DEL PERCETTORE</b>	Produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari per almeno 5 anni Dichiarare che i redditi degli investimenti qualificati non derivano da partecipazioni qualificate
<b>MINUSVALENZE E PERDITE</b>	Cessione a titolo oneroso o rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato: le minusvalenze e le perdite realizzate sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni entro 5 anni. In alternativa sono deducibili
<b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>	Le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva del 20% di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005
<b>DECORRENZA</b>	Dal 24/04/2017

ART. 57: START UP INNOVATIVA	
<b>TERMINOLOGIA</b>	Definizione come PMI e non più come "Start up innovative"
<b>AGEVOLAZIONI</b>	Applicazione per 5 anni e non 4 delle agevolazioni in materia di lavoro e previdenza
<b>DECORRENZA</b>	Dal 24/04/2017

<b>NEW ART. 57-bis: INCENTIVI FISCALI PER LA PUBBLICITÀ SU STAMPA E TELEVISIONI</b>	
Attribuzione di un credito di imposta, <b>a decorrere dal 2018</b> , in favore di imprese e lavoratori autonomi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali</li> <li>- il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente.</li> </ul>	

Il credito d'imposta - che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria - è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

**ART. 58: IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)**

<b>DUBBIO NORMATIVO</b>	Trattamento tributario degli utili formati nel periodo di vigenza IRI la cui distribuzione avviene dopo la cessazione dello stesso per fuoriuscita o cessazione attività
<b>MODIFICA NORMATIVA</b>	<b>Le somme prelevate, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta sostitutiva</b>
<b>MOTIVAZIONE</b>	Poiché tali somme non sono state dedotte dall'imponibile IRI, non diventano tassabili al momento della loro distribuzione essendo il regime cessato. Pertanto, per evitare uno squilibrio impositivo, le somme diventano tassabili per il socio che però risulta destinatario di un credito d'imposta di misura pari all'imposta sostitutiva.
<b>DECORRENZA</b>	<b>Dal 24/04/2017</b>

**ART. 59: TRANSFER PRICING**

<b>PREZZI DI TRASFERIMENTO</b>	La determinazione dei componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti, controllate o controllanti l'impresa, viene fatta con riferimento alle condizioni e ai prezzi risultanti dalla libera concorrenza tra le parti indipendenti e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento o diminuzione del reddito.
<b>RISCONOSCIMENTO DELLA RETTIFICA IN DIMINUZIONE DAL REDDITO <b>NEW</b></b>	<b>1) Esecuzione degli accordi conclusi tra gli Stati esteri derivanti da procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (Mutual Agreement Procedure - MAP)</b>
	<b>2) Conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale</b>
	<b>3) Istanza da parte del contribuente da presentarsi con termini e modalità stabilite con Provvedimento dell'Agenzia. In presenza dei presupposti è possibile la richiesta delle procedure amichevoli.</b>
<b>DECORRENZA</b>	<b>Dal 24/04/2017</b>

**ART. 60: PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE IN SOCIETÀ, ENTI O OICR**

<b>PERCIPIENTI</b>	Dipendenti, amministratori o consulenti
<b>PROVENTI</b>	Proventi da partecipazione, anche indiretta, relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati
<b>CONDIZIONI PER LA TASSAZIONE COME REDDITI DI CAPITALE O DIVERSI</b>	1) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti, gli amministratori ovvero i consulenti, comporta un esborso effettivo, per la cui determinazione occorre tenere conto anche dell'ammontare tassato come reddito di lavoro dipendente o autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione di azioni, quote o strumenti finanziari, pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
	2) maturazione dei proventi solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento o realizzato un prezzo di vendita alle stesse condizioni con la cessione;
	3) detenzione delle azioni, quote o strumenti finanziari dai percipienti su indicati o da loro eredi, per un periodo almeno pari a 5 anni o, se anteriore, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione